



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

ELEZIONI PROVINCIALI

28 - 29 MARZO 2010

SCHEDE INFORMATIVE

FONTI NORMATIVE**LEGGE 8 MARZO 1951, N. 122**

Norme per la elezione dei consigli provinciali

Legge 7 giugno 1991, n. 182

Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali

Legge 25 marzo 1993, n. 81

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

D.P.R. 28 APRILE 1993, N. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali

LEGGE 30 APRILE 1999, N. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

LEGGE 20 NOVEMBRE 2009, N. 165

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia dell'Aquila

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:

- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

ELETTORATO ATTIVO

Sono elettori tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 28 marzo 2010.

ELETTORATO PASSIVO

Sono eleggibili a presidente della provincia e a consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il 28 marzo 2010.

COME SI ELEGGE IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

L'elezione del presidente della provincia è contestuale a quella del consiglio provinciale.

Ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare, all'atto della presentazione della propria candidatura, il collegamento ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale, che ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

È eletto presidente della provincia il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi; nel caso in cui nessun candidato ottenga tale risultato si procede ad un secondo turno di votazione, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra il secondo e il terzo candidato parteciperà al ballottaggio il più anziano di età.

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con i gruppi dichiarati al primo turno. Essi hanno, tuttavia, facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

Al secondo turno di votazione è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

COME SI ATTRIBUISCONO I SEGGI AL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'attribuzione dei seggi al consiglio provinciale viene effettuata dopo l'elezione del presidente della provincia, al termine del primo o del secondo turno di votazione, con l'assegnazione del premio di maggioranza al gruppo o ai gruppi di candidati collegati al candidato presidente eletto. L'elezione dei consiglieri è effettuata sulla base di collegi uninominali.

Al riparto dei seggi non sono ammessi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno di votazione meno del 3% dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia. A ciascun gruppo o coalizione di gruppi i seggi sono assegnati proporzionalmente con il metodo delle divisioni successive (metodo d'Hondt), cioè dividendo la cifra elettorale di ogni gruppo di candidati o coalizione di gruppi, data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei collegi della provincia, successivamente per 1, 2, 3, 4 fino al numero dei consiglieri da eleggere. Quindi, tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in numero pari ai consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente e a ciascun gruppo sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad esso appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di

quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a seguito di tale riparto il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60% dei seggi del consiglio, viene comunque assegnato un numero di seggi pari a tale percentuale. Se al candidato proclamato eletto presidente sono collegati più gruppi per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo si usa il metodo d'Hondt, al quale si fa ricorso anche per attribuire i rimanenti seggi agli altri gruppi di candidati.

Determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati sono, in primo luogo, proclamati eletti consiglieri i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti e collegati ad un gruppo che abbia ottenuto almeno un seggio; in caso di più gruppi collegati allo stesso presidente non eletto il seggio viene detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati. Successivamente sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ogni gruppo secondo la graduatoria delle rispettive cifre individuali, ottenuta moltiplicando il numero dei voti validi del candidato per 100 e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi del collegio. Nel caso di parità di cifre individuali risulta eletto il più anziano di età.

DURATA IN CARICA DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica cinque anni.

Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla stessa carica, a meno che uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

Le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, oppure nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

Le elezioni dei consigli provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 24 febbraio, oppure nello stesso periodo dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

Limitatamente all'anno 2010 le elezioni provinciali si svolgono tra il 15 marzo e il 15 giugno ed il termine del 24 febbraio è stato anticipato al 24 gennaio.

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione (1° febbraio 2010).

Il prefetto convoca i comizi ed invia copia del relativo decreto ai sindaci della provincia, i quali, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque prima della data della elezioni (11 febbraio 2010), ne danno avviso agli elettori.

Nel caso in cui, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il prefetto può disporre il rinvio, non oltre sessanta giorni, con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

CANDIDATURE

La dichiarazione di presentazione delle candidature dei gruppi di candidati al consiglio provinciale e delle collegate candidature alla carica di presidente della provincia deve essere sottoscritta:

- a) da almeno di 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100.000 abitanti;
- b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500.000 abitanti e fino ad 1.000.000 di abitanti;
- d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 1.000.000 di abitanti.

La presentazione delle candidature va effettuata dalle ore 8 del trentesimo giorno (26 febbraio 2010) alle ore 12 del ventinovesimo giorno (27 febbraio 2010) antecedente la votazione alla segreteria dell'ufficio elettorale centrale, che provvederà all'esame delle candidature stesse e si pronuncerà sulla loro ammissione.

ORARIO DI VOTAZIONE

Le operazioni di voto per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono, in occasione del primo turno di votazione, dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 28 marzo 2010 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 29 marzo 2010.

Gli eventuali ballottaggi avranno luogo dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 11 aprile 2010 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 12 aprile 2010.

MODALITÀ DI VOTO

Ciascun elettore può votare:

- per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato;
- per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di con-

sigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia;

- per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste.

Al secondo turno, quando nessun candidato alla carica di presidente della provincia ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi, si vota solo tra i due candidati presidenti che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Le operazioni di scrutinio delle schede per le elezioni provinciali, nel primo turno di votazione, avranno inizio a partire dalle ore 8 di martedì 30 marzo 2010, ad eccezione della provincia dell’Aquila, nella quale lo scrutinio ha inizio lunedì 29 marzo 2010 al termine delle operazioni di votazione, in mancanza del contemporaneo svolgimento in tale provincia delle elezioni regionali.

Nel caso di successivo secondo turno di votazione, le operazioni di scrutinio avranno inizio lunedì 12 aprile 2010, al termine delle operazioni di votazione.

Modello scheda di votazione

(elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale. I turno)

Nome e Cognome	1	Nome e Cognome
Nome e Cognome	2	Nome e Cognome
Nome e Cognome	3	Nome e Cognome
Nome e Cognome	4	Nome e Cognome
Nome e Cognome	5	Nome e Cognome
Nome e Cognome	6	Nome e Cognome
Nome e Cognome	7	Nome e Cognome
Nome e Cognome	8	Nome e Cognome
Nome e Cognome	9	Nome e Cognome

FAC-SIMILE

Modello scheda di votazione

(ballottaggio per l'elezione del presidente della provincia)

Nome e Cognome del candidato alla carica di presidente della provincia	1		
Nome e Cognome del candidato alla carica di presidente della provincia	2	3	4

FAC-SIMILE